

OGGETTO: accreditamento ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. del Centro ambulatoriale per la riabilitazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) sito in via Taldi, 37, gestito dalla Cooperativa Operatori Sanitari Associati – OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volturno, 1 – Roma.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 recante:
- Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- Art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 con la quale è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e politiche sociali”, al dott. Vincenzo Panella;
- la determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all’adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l’atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale “Salute e Politiche sociali””;
- l’atto di organizzazione n. G07039 del 21 giugno 2016 relativa all’affidamento di incarico di dirigente dell’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti al dott. Achille Iachino e la determinazione n. G07094 del 21.06.2016 di assunzione in comando;
- l’atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e smi Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e smi
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- L’Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e smi
- L.R. 23 gennaio 2006, n. 2 e smi
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.
- Il Regolamento regionale 13 novembre 2003, n. 3 recante la disciplina in materia di accreditamento ai sensi della L.R. 3 marzo 2003, n. 4;

VISTA la DGR del 20.01.2010 n. 65 recante: “*Consorzio Ri.Rei. Presa d’atto prosecuzione attività assistenziale e adozione disposizioni per la definizione del subentro del Consorzio nella gestione delle attività già svolte dall’Associazione Anni Verdi*” con la quale l’Amministrazione ha dato mandato alla competente direzione regionale di procedere all’adozione degli atti necessari al



19

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

subentro del consorzio ri.rei nei precedenti atti autorizzativi al funzionamento delle strutture già rilasciati in favore della associazione anni verdi ovvero al rilascio – previo adeguamento ai requisiti vigenti - dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 4/2003, nell'ambito della generale attivazione dei procedimenti autorizzativi di cui alla medesima legge;

TENUTO CONTO che le istanze di autorizzazione all'esercizio sono state presentate ex novo dai soggetti giuridici già facenti parte del consorzio RI.REI;

CONSIDERATO che in linea con quanto stabilito dalla soprarichiamata delibera l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi della L.R. n. 4/2003 e di accreditamento;

TENUTO CONTO, pertanto che, a tal fine, l'Amministrazione ha adottato i seguenti provvedimenti:

- DCA n. 292 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 31.07.2014 prot. n. 443155/GR/11/16. Revoca accreditamento provvisorio all'Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;
- DCA 293 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 05.08.2014 prot. n. 450829/GR/11/16. Revoca autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata all'Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;

VISTA la determinazione G12050 de 07.10.2015 con la quale la Cooperativa Operatori Sanitari Associati – OSA (P.IVA 01675771008) è stata autorizzata all'esercizio del centro ambulatoriale per la riabilitazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) sito in via Taldi, 25 per l'erogazione di n. 190 trattamenti ambulatoriali giornalieri;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 586066 del 30.10.2015 con la quale la Cooperativa OSA ha presentato istanza di accreditamento istituzionale del predetto centro di riabilitazione ambulatoriale;

VISTA la nota della Direzione Salute e Politiche sociali – Area autorizzazione ed accreditamento completamente adempimenti L.R. 12/2011 prot. n. 684766 del 10.12.2015 - con la quale è stata interessata la Asl Roma B ai fini delle verifiche in merito al possesso da parte della struttura dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e DGR 636/03.08.2007, fermo restando la verifica della funzionalità assistenziale per la predetta attività rispetto al fabbisogno di assistenza riabilitativa effettuata dall'Area competente;

VISTA la nota regionale prot. n. 684771 del 10.12.2015 con la quale è stato chiesto all'Area Programmazione Servizi Territoriali delle Attività distrettuali e dell'Integrazione socio sanitaria della Direzione di effettuare la verifica della funzionalità assistenziale per la predetta attività rispetto al fabbisogno di assistenza riabilitativa (ex art. 26 L. 833/78) nonché la successiva nota regionale del 22 gennaio 2016 prot. n.34545/GR/11/16;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. reg.le n. 67541/09.02.2016 con la quale l'Area Programmazione Servizi Territoriali delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria ha comunicato che

- il DCA n. U00039/2012 relativo alla ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale e residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale ha disposto per la tipologia di trattamenti estensivo e di mantenimento nonché per i regimi assistenziali ambulatoriali e domiciliari di rilasciare parere negativo di compatibilità ai sensi della L.R. 4/2003 e del R.R. n. 2/2007 sino alla rivalutazione del fabbisogno medesimo;
- in merito ai pregressi provvedimenti in particolare la DGR 19.12.2000, n. 2591 con la quale erano stati accreditati provvisoriamente i centri di riabilitazione gestiti dalla Associazione Anni Verdi e, da ultimo, la DGR 65/2010 ha ritenuto *"di non disporre di elementi ostativi alla richiesta in oggetto"*;

VISTA la nota regionale prot. n. 203358/19.04.2016 di sollecito in ordine alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2BU0018598/20.04.2016 con la quale la Asl Roma 2 (ex Asl Roma B) ha trasmesso, con parere favorevole, l'attestazione della UOC Valutazione Attività Strutture Accreditate e Convenzionate prot. n. 2BI0017360/19.04.2016 relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi della DGR n. 636/2007 e dell'allegato 2 del DCA n90/2010 per la struttura sita in via Taldi, 37 per n. 174 trattamenti/die in accreditamento istituzionale di cui 87 in estensiva e 87 in mantenimento;

VISTO, per quanto riguarda la definizione del fabbisogno dei trattamenti riabilitativi non residenziali (ambulatoriale – domiciliare) delle strutture sanitarie per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, il DPCA n. U00159 del 13 maggio 2016 (BUR n. 41 del 24.05.2016) recante: *"Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"*;

TENUTO CONTO che il citato decreto ha disposto per il regime di che trattasi, quando di seguito si riporta:

*"REGIME NON RESIDENZIALE (AMBULATORIALE - DOMICILIARE)*

*..... considerato anche che per la definizione del fabbisogno di trattamenti riabilitativi non residenziali non sono disponibili attualmente parametri e standard di riferimento di carattere nazionale e ritenuto di favorire il riequilibrio dell'offerta sul territorio regionale in ragione della prevalente valenza di prossimità dei trattamenti in argomento si dispone che:*

- 1. le strutture potranno essere autorizzate e accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, del valore di prossimità, nonché, previa verifica, dell'adeguamento ai requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente;*
- 2. le Aziende Sanitarie, tramite l'accordo contrattuale, regolamentano l'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, delle specifiche esigenze della popolazione di riferimento, salvaguardando un accesso appropriato alle cure e nei limiti dei vincoli di bilancio.*

*Al fine di verificare sia la riduzione della disomogeneità dell'offerta ad oggi rilevata sul territorio regionale, sia la documentata riduzione delle liste di attesa, il percorso avviato dovrà essere annualmente monitorato in termini quantitativi e qualitativi, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi correnti nonché dei sistemi di valutazione aziendali."*;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TENUTO CONTO altresì che:

- il DCA n. U00126 del 20 aprile 2016 ha definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- il citato decreto ha stabilito che il livello massimo di finanziamento deve ritenersi vincolato al singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato fatto salvo, che in attesa di specifici atti di programmazione delle attività territoriali, con particolare riferimento al fabbisogno e al governo delle liste di attesa, eventuali spostamenti del livello massimo di finanziamento da un profilo assistenziale ad un altro devono essere preventivamente comunicati alla Regione che potrà, entro 20 giorni presentare le proprie osservazioni;
- il citato decreto demanda alle Asl la verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura anche al fine di stabilire il livello massimo di finanziamento entro i limiti della capacità produttiva massima;

CONSIDERATO che il DCA n. U00193/31.05.2016, come integrato dal successivo DCA n. U000196/2016, ha disciplinato il percorso di riconduzione della gestione *extra ordinem* delle strutture ex Anni Verdi Onlus condotta dalle cooperative UNISAN, NUOVA SAIR, Operatori Associati Sanitari – OSA a regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992;

RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto rilasciare l'accreditamento al Centro ambulatoriale per la riabilitazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) sito in via Taldi, 37, nel comprensorio della Asl Roma 2 (ex Roma B) gestito dalla Cooperativa Operatori Sanitari Associati – OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volumnio, 1 – Roma, per il numero e la tipologia dei trattamenti ambulatoriali di cui al parere favorevole espresso dalla Asl Roma 2 (ex Roma B).

RILEVATO che l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: "*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;*"

TENUTO CONTO, altresì, che l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. rilasciare l'accreditamento al Centro ambulatoriale per la riabilitazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) sito in via Taldi, 37, gestito dalla Cooperativa



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Operatori Sanitari Associati – OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volturno, 1 – Roma, per il numero e la tipologia dei trattamenti ambulatoriali di cui al parere favorevole espresso dalla Asl Roma 2 (ex Roma B).

2. La Direzione sanitaria resta affidata alla dott.ssa Carla Paolesse.

3. L'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: " nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"

4. L'Azienda Asl Roma 2 (ex Asl Roma B) competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento.

5. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

6. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

7. Il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa OSA tramite PEC ([osa@pcert.it](mailto:osa@pcert.it)) ed alla Asl Roma 2 (ex Roma B) tramite PEC [protocollo.generale@pec.aslromab.it](mailto:protocollo.generale@pec.aslromab.it)

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

Roma, li 12 OTT. 2016.